

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 29/2011

11 Luglio 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

IL DIRITTO ALL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI FERIE E RIPOSI SETTIMANALI SI
PRESCRIVE IN DIECI ANNI

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10341 DEL 11 MAGGIO 2011.

Le azioni giudiziarie per ottenere il pagamento dell'**indennità sostitutiva delle ferie e
dei riposi settimanali non goduti si prescrivono nel termine di dieci anni,
avendo natura risarcitoria e non retributiva.**

Questo l'importante principio affermato dalla Cassazione con la **sentenza n. 10341 del
11 maggio 2011.**

Nel caso *de quo* un dipendente della RAI ricorreva al giudizio degli Ermellini a seguito della
sentenza della Corte di Appello che, rettificando il giudizio di primo grado, aveva negato il
diritto all'indennità sostitutiva per ferie e riposi non goduti a causa della **sopravvenuta
prescrizione quinquennale.**

Di diverso parere i Giudici di Piazza Cavour che, richiamando anche le precedenti sentenze della Suprema Corte n.ri 9999/2009 e n. 3298/2002, hanno affermato che l'**indennità in questione ha natura risarcitoria essendo correlata ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro.**

Pertanto, tale inadempimento obbliga il datore - quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile (*rectius è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro*) - al risarcimento del danno comprendente, *non solo*, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo *ma anche* la riparazione di eventuali ulteriori danni subiti dal lavoratore a seguito del mancato ristoro delle energie psicofisiche.

All'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi si applica, pertanto, la disposizione di cui all'art. 2946 c.c. (*id: prescrizione ordinaria decennale*) e non quella di cui all'art. 2947, 1° comma, c.c. (*id: prescrizione quinquennale*).

LA MANCATA CONVERSIONE DELLA PATENTE ESTERA NON INTEGRA GLI ESTREMI DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO SE IL LAVORATORE STRANIERO NON RISIEDA IN ITALIA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10343 DEL 11 MAGGIO 2011.

La **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 10343 dell'11 maggio 2011**, ha **statuito che non può essere considerato legittimo il licenziamento comminato all'autista straniero che non abbia provveduto alla conversione del titolo abilitativo alla guida**, dopo essere stato assunto da un'azienda italiana.

Gli Ermellini si sono espressi sul ricorso avanzato da un lavoratore straniero che si era visto intimare il licenziamento per giustificato motivo per il fatto di non essere in possesso della patente italiana e ciò per mancata conversione di quella estera in suo possesso, **fatto nel quale il datore di lavoro aveva ritenuto palesare un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali incombenti sul lavoratore.**

Il dipendente della società impugnava il licenziamento sostenendo che, non essendo residente in Italia, non era obbligato – ai sensi dell'art. 136 del codice della strada (*id: decreto legislativo 285/92*) - **a conseguire la patente di guida italiana.**

I giudici di prime cure accoglievano la domanda del lavoratore dichiarando l'illegittimità del licenziamento.

La Corte d'Appello confermava la decisione di primo grado respingendo l'appello del datore di lavoro il quale proponeva ricorso per Cassazione.

I Giudici del Palazzaccio hanno evidenziato che il comportamento del lavoratore non integra un giustificato motivo di licenziamento poiché l'autista straniero che lavora in Italia senza essere residente non ha l'obbligo di convertire la sua licenza di guida estera con la conseguenza che tale comportamento non rappresenta un inadempimento contrattuale non avendo in alcun modo ripercussioni sul corretto e regolare svolgimento della prestazione.

OPERATIVE LE DISPOSIZIONI SUL CENSIMENTO *ON LINE* DEGLI OPERATORI DEL SETTORE AUTOTRASPORTO SANZIONATI CON LA PERDITA DEI BENEFICI FISCALI PER UN ANNO.

AGENZIA DELLE ENTRATE – PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DEL 12 MAGGIO 2011.

Il provvedimento del 12 maggio scorso del Direttore dell'Agencia delle Entrate dà concreta attuazione a quanto previsto nell'articolo 83-*bis* del decreto legge 112 del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 6 agosto 2008.

Come noto, **tale norma**, al fine di assicurare la sicurezza stradale e la regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, **ha previsto che il contratto di trasporto deve essere stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005 n° 286, e che l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire almeno la copertura dei costi minimi di esercizio, prevedendo una serie di benefici e preclusioni a favore del vettore e del mittente contenute nei commi da 6 a 13.**

Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporta, in aggiunta alle sanzioni previste dall'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n° 298, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n° 286, ove applicabili, **anche**:

- ***esclusione fino a sei mesi dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;***
- ***sanzione dell'esclusione per un periodo di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge.***

Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, della Giustizia e dello Sviluppo Economico, **del 16 settembre 2009 ha stabilito che sia l'Agenzia delle Entrate a sanzionare, sotto il profilo fiscale e finanziario, chi, nel settore dell'autotrasporto, non rispetta gli adempimenti previsti dalla predetta normativa.**

Il provvedimento del Direttore del 12 maggio scorso completa il quadro normativo prevedendo la pubblicazione, nella sezione "Documentazione", dell'elenco degli operatori sanzionati con la perdita, per un anno, dei benefici fiscali.

Quindi, **tutti gli operatori che incoreranno nelle sanzioni suddette vedranno la propria ragione sociale, codice fiscale e partita iva pubblicati on line sul sito dell'agenzia delle entrate nell'apposita sezione.**

Inoltre, verranno pubblicati anche gli estremi del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. L'elenco riporterà anche la struttura dell'Agenzia delle entrate che ha emesso il provvedimento, alla quale le amministrazioni interessate potranno rivolgersi per l'acquisizione dello stesso ai fini delle azioni di controllo in merito al rispetto dell'esclusione dai benefici, per quanto di rispettiva competenza.

Le informazioni rimarranno pubblicate fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica, al destinatario, del provvedimento di applicazione della sanzione e, comunque, fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di eventuali definizioni del contenzioso o emissioni di provvedimenti di autotutela.

LE RAGIONI GIUSTIFICATRICI DELL'APPOSIZIONE DEL TERMINE POSSONO COMUNICARSI AL LAVORATORE ANCHE CON IL SEMPLICE RINVIO AD UN PRECEDENTE ACCORDO SINDACALE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10346 DEL 16 MAGGIO 2011.

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n° 10346 del 16 maggio 2011, torna ad occuparsi delle ragioni giustificatrici per l'apposizione di un termine di durata al contratto di lavoro subordinato affermando **la piena validità giuridica delle cosiddette motivazioni per relationem.**

Infatti, i Giudici del Palazzaccio **hanno affermato la legittimità dell'apposizione del termine nel caso in cui l'esplicitazione delle ragioni giustificatrici la stipula del**

contratto a tempo determinato non risultino indicate analiticamente nel contratto individuale di lavoro ma vengano soltanto richiamate mediante rinvio all'intervenuta contrattazione sindacale aziendale specificamente avviata per concordare le modalità di stipula di tale tipologia contrattuale che, come noto, rappresenta l'eccezione rispetto al contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In particolare, **i Giudici di Piazza Cavour hanno affermato che, data la complessità e l'articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è a base della esigenza di assunzione a termine è possibile rinviare agli atti di tipo concertativo che hanno comportato la necessità della stipula dei contratti a tempo determinato, a parziale deroga dalla disposizione che prevede che tali circostanze debbano risultare specificate in modo circostanziato e puntuale, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto.**

Tale procedimento, secondo gli Ermellini, non lede le previsioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo n. 368 del 6 settembre 2001.

IN TUTTE LE VICENDE CHE COMPORTANO UN TRASFERIMENTO D'AZIENDA, TRA LE QUALI LA FUSIONE, DEVE ESSERE APPLICATA LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DEL NUOVO DATORE ANCHE SE PIU' SFAVOREVOLE RISPETTO A QUELLA APPLICATA DAL PRECEDENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10614 DEL 13 MAGGIO 2011.

La **sentenza della Suprema Corte n° 10614 del 13 maggio 2011** si occupa di una delle vicende societarie all'esito della quale il lavoratore subordinato si ritrova ad essere dipendente di un soggetto differente dall'originario datore di lavoro: la **fusione**.

A seguito delle modifiche introdotte dal 1° gennaio 2004, ad opera del decreto delegato n° 6/2003 – all'articolo 2504-*bis* del codice civile, **la fusione fra società si risolve in una vicenda meramente "evolutivo-modificativa" dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in un nuovo assetto organizzativo** (*cf.* Cassazione SS.UU. n° 19698 del 17 settembre 2010).

Nella disciplina ante decreto legislativo 6 del 2003, invece, **la fusione rappresentava una successione a titolo universale con la conseguenza che le società partecipanti alla fusione venivano considerate estinte**, cioè la società risultante dalla fusione assumeva tutti i diritti e gli obblighi di quelle si estinguevano (*cf.* Cassazione n° 6845 del 22 marzo 2010).

La sentenza in commento (ri)afferma, però, che nell'ambito dei rapporti di lavoro subordinato la fusione – sia *ante* che *post* riforma del 2003 – non può che essere attratta nelle vicende di cui all'art. 2112 c.c., con la conseguente applicazione del principio statuito dalla citata norma secondo il quale ai lavoratori che passano alle dipendenze dell'impresa cessionaria si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole (*cf.* Cass. 1 marzo 2010 n° 5882 e Cass. 4 febbraio 2008 n° 2609).

L'art. 2112 c.c. comporta, infatti, l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive, con **l'applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro** (*cf.* Cass. 13 settembre 2006 n. 19564).

In nuce, pertanto, gli Ermellini hanno affermato che **la contrattazione collettiva dell'impresa cedente (rectius incorporata) è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria (rectius incorporante) anche se più sfavorevole.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.